

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 9 OTTOBRE 2009 N° 146

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE E AUTORIZZAZIONE AL LORO MANTENIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE 244/07.

L'anno **duemilanove** il giorno **nove** del mese di **ottobre** alle ore **12,30**, nella sede municipale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Signor Ing. Nicola FRATINO – Sindaco.

Sono presenti gli Assessori:

- | | |
|------------------|----------|
| 1. Sig. CARLO | BOROMEO |
| 2. Sig. ROCCO | RANALLI |
| 3. Sig. MARIO | PAOLUCCI |
| 4. Sig. GIUSEPPE | GRANATA |
| 5. Sig. LUCIO | CIERI |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo RADOCCIA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Esce l'assessore Carlo BOROMEO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 3 commi 27,28 e 29 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che dispongono:

- a) che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 – Enti Locali compresi – non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né

- assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- b) che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
 - c) che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti di cui al comma 27;
 - d) che entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e quindi entro il 30 giugno 2009 le amministrazioni pubbliche debbano, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate;

RILEVATO che la suddetta normativa distingue pertanto fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purchè si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'Ente;

CONSIDERATO in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

DATO ATTO che il Comune, come costituzionalmente riconosciuto, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

VISTO il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Lombardia – nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

ACCERTATO che da ricognizione effettuata, le partecipazioni societarie detenute da questo Ente sono quelle risultanti dal prospetto allegato A) facente parte integrante della presente, secondo le finalità e motivazioni a fianco di ciascuna indicate;

CONSIDERATO che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti del diritto:

- a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001)
 - Art. 114 "I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione";
 - Art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- b) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000):
 - Art. 13 "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

CHE tali norme non definiscono in modo esplicito, esaustivo e tassativo, le finalità e le competenze dei Comuni e che occorre pertanto far riferimento:

- Al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di legge, sono di norma attribuite ai Comuni, quale Ente più vicino ai cittadini;
- Alle previsioni dello Statuto del Comune;
- Al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni;
- All'evoluzione degli assetti sociali, economici ed istituzionali che, costantemente, estende ed adegua le funzioni proprie dei Comuni;

RILEVATO, pertanto, che le Società di cui all'allegato A) svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in virtù di leggi regionali o vincoli contrattuali;

RITENUTO quindi che sussistono i presupposti di cui al com. 27 dell'art. 3 della L. 244/07 per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

VISTI i pareri favorevoli, per quanto di competenza, resi dal Dirigente il 1° Settore Affari Generali e Istituzionali e dal Dirigente il 2° Settore Servizi finanziari, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le società di cui all'Allegato A) hanno per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e non operano quindi in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3 comma 27 Legge Finanziaria per il 2008 in virtù di disposizioni regionali vigenti e di vincoli contrattuali in essere;
- 2) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

ALLEGATO A

S.A.S.I. SpA	Via Marcianese zona industriale – Lanciano	L.R.5.8.2004 N.23
I.S.I. Srl	Via Marcianese zona industriale – Lanciano	L.R.5.8.2004 N.23
A.C.A. S.p.A.	Via Maestri del Lavoro d'Italia Pescara	L.R.5.8.2004 N.23
Consorzio Comprensoriale Smaltimento rifiuti	Via Arco della porta Lanciano	L.R. 29.6.1993 N. 26
Ortona Ambiente	Via Cavour 1 Ortona – Contratto costituzione soc. a rogito notaio Borrelli	
Rep. 16025	del 27.9.2001	